

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TRAPANI

TRIBUNAI	LE DI TRAPANI
Il Giudice del Lavoro, Dott.	nella causa civile iscritta al nº
1006/2021 R.G.L., promossa	
	D A
in persona del suo legale rappresentate pro	o-tempore, rappresentato e difeso dall' avv.to
	- ricorrente -
СО	NTRO
	, in persona del legale rappresentante p.t.,
	tutti rappresentati e difesi dall'Avv.
	- resistenti -
E NEI CO	ONFRONTI DI
, in persona del leg	ale rappresentante p.t., rappresentata e difesa
dall'Avv. Federica Dalan,	
	- terza chiamata-
ha pronunciato la seguente	
SEN	TENZA
Ricostruzione dei fatti	
Con ricorso depositato il 31.05.2021	agiva in regresso ex artt. 10 e 11 del
D.P.R. n. 1124/1965 nei confronti della	. in liquidazione, nonchè di
, ch	iedendone la condanna in solido al rimborso
di quanto versato a	in dipendenza dell'infortunio sul
lavoro occorsogli in data 11/01/2018 all'in	terno dello stabilimento della società datore

di lavoro , quantificando la somma richiesta in
complessivi € 586.707,37, distinti per ratei, valore capitale della rendita, spese mediche
e indennità d'inabilità temporanea assoluta oltre ai successivi aumenti dovuti alle
periodiche rivalutazioni delle rendite intervenuti o da intervenire durante il
giudizio, interessi legali e spese.
A sostegno della domanda, ricorrente deduceva quali fonti di prova del
fatto e della responsabilità dei convenuti gli atti d'indagine del procedimento penale a
carico dei convenuti fra i quali il rapporto della
con le allegate dichiarazioni dei lavoratori
(all.10), nonché la documentazione
amministrativa e sanitaria inerente la liquidazione delle indennità al lavoratore e
l'accertamento delle lesioni subite in conseguenza dell'infortunio. Precisava poi che per
tali fatti i convenuti , quali legali rappresentanti della
e quindi datori di lavoro, venivano condannati dal Tribunale di Lodi
con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti n.1243 del 29.11.2019,
divenuta irrevocabile il 27 dicembre 2019.
Tanto premesso, ritenendo sussistente - alla luce della documentazione allegata al
ricorso - la responsabilità ex artt. 10 e 11 dpr 1124/65 dei convenuti datori di lavoro,
chiedeva condannarli al rimborso di quanto corrisposto a
in conseguenza dell'infortunio sul lavoro in questione.
Si costituivano in giudizio la società in liquidazione nonché
e quali soci ed amministratori della stessa società, i
quali eccepivano che non avesse fornito alcuna prova documentale relativa
all'effettiva corresponsione a delle indennità previdenziali
indicate, evidenziando come l'avvenuto pagamento di somme a titolo di indennità,
risulta espressamente previsto dall'art.11 D.P.R. 112/65. La società in
liquidazione chiedeva inoltre di essere autorizzata a chiamare in giudizio la
, quale impresa assicuratrice della stessa resistente, per essere
manlevata e tenuta indenne da ogni pretesa risarcitoria in regresso formulata

a seguito dell'infortunio sul lavoro occorso in data 11.01.2018 a

Autorizzata la chiamata del terzo, si costituiva in giudizio la compagnia assicuratrice, la quale eccepiva in primo luogo la non operatività della polizza assicurativa, in quanto al momento dell'infortunio non era regolarmente assunto alle dipendenze di degli obblighi contrattualmente e legislativamente previsti in relazione alla denuncia di sinistro, poiché a fronte dell'infortunio verificatosi in data 11.01.2018 la prima denuncia alla compagnia è del 1.2.21 ed è successiva anche al procedimento penale e alla sentenza di patteggiamento; in subordine, chiedeva limitarsi comunque la condanna di sensi e ai termini di polizza.

La causa, istruita in via documentale e mediante espletamento di CTU medicolegale, veniva discussa mediante scambio di note di trattazione scritta e posta in decisione.

L' an della responsabilità risarcitoria

La domanda di regresso nei confronti dei convenuti è fondata e va accolta.

Occorre rammentare che l'azione di regresso è una speciale azione, di natura contrattuale (Cass. Sent. 10529/2008, 16141/2007) che compete iure proprio nei confronti delle persone civilmente responsabili ed è regolata dagli artt. 10 e 11 del D.P.R. 1124/1965.

L'art. 10 del DPR citato enuncia, al primo comma, il principio dell'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro, quale effetto del trasferimento del relativo rischio all'ente assicuratore in corrispettivo del premio a quest'ultimo dovuto e costituente una delle voci integranti il costo del servizio; il secondo ed il terzo comma (nella formulazione risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 9 marzo 1967 n. 22) enunciano, invece, l'eccezione al principio dell'esonero, nel caso in cui il datore di lavoro - o i suoi dipendenti dei quali egli debba

rispondere secondo il codice civile (art. 2049 cod. civ.) - abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato.

L'art. 11, secondo comma, D.P.R. n.1124/1965, che disciplina il diritto di regresso dispone poi che "la sentenza, che accerta la responsabilità civile a norma del precedente articolo, è sufficiente a costituire l'Istituto assicuratore in credito verso la persona civilmente responsabile per le somme indicate nel comma precedente". Tale richiamo normativo consente di ritenere che, per coloro che "abbiano riportato condanna penale" per i quali sussiste la responsabilità civile ai sensi dell'art. 10, c. 2, sussiste anche l'obbligo di regresso nei confronti dell'Istituto.

Inoltre, poiché la sentenza fa stato quanto all'accertamento del fatto ed alla sua illiceità, non è consentito al responsabile civile sollevare nel giudizio civile contro di lui promosso da ex artt. 10 e 11 D.Lgs. n. 1124/1965 la questione dell'eventuale concorso di colpa della vittima se il giudicato attribuisce ad un determinato soggetto l'esclusiva responsabilità dell'infortunio.

Si è, inoltre, affermato che ai fini dell'azione di regresso nei confronti della persona civilmente obbligata, il preventivo accertamento giudiziale del fatto stesso non deve necessariamente avvenire in sede penale, potendo essere effettuato anche in sede civile, salvo il riscontro dell'eventuale pregiudizialità penale (Cass. civ., sez. lavoro, sent. n. 11986/2010; cass. civ., sez. lavoro, sent. n. 2138/2015).

Con recente pronuncia, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente chiarito che "In materia di infortuni sul lavoro, l'accertamento incidentale del giudice civile del fatto reato imputabile al datore di lavoro (che ne esclude l'esonero da responsabilità civile previsto dal va condotto secondo le regole comuni della responsabilità contrattuale" (Cass. 19 giugno 2020 n. 12041).

La Corte di Cassazione ha infatti voluto estendere all'azione di regresso il principio valido per il lavoratore che agisce, nei confronti del proprio datore di lavoro, per il riconoscimento del danno da infortunio sul lavoro, affermando testualmente che "la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c., è di carattere contrattuale, perchè il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge (ai sensi dell'art. 1374 c.c.) dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza e lo

inserisce nel sinallagma contrattuale. Ne consegue che il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini che nell'art. 1218 c.c., sull'inadempimento delle obbligazioni; da ciò discende che il lavoratore che agisca per il riconoscimento del danno da infortunio sul lavoro, o l'Istituto assicuratore che agisca in via di regresso, deve allegare e provare la esistenza dell'obbligazione lavorativa, del danno, ed il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile, e cioè di avere adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno" (Cass. n. 10529 del 23.4.2008; v. anche Cass. n. 3788 del 2009; Cass. n. 8611 del 2013).

Nel caso di specie, ferma restando la sostanziale assenza di contestazione nell'an della responsabilità dei convenuti per l'infortunio sul lavoro occorso a in data 11/01/2018, va comunque rilevato che in relazione al predetto infortunio veniva incardinato presso il Tribunale di Lodi un procedimento penale a carico dei convenuti quali legali rappresentanti della e quindi datori di lavoro, conclusosi con la condanna degli stessi con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti n. 1243 del 29.11.2019, divenuta irrevocabile il 27 dicembre 2019, per il reato di lesioni colpose gravissime commesso con violazione di norme antinfortunistiche in danno del lavoratore per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia ed inosservanza di norme prevenzionistiche.

Deve al riguardo rammentarsi che "La sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione; detto riconoscimento, pertanto, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall'efficacia del giudicato, ben può essere utilizzato come prova nel corrispondente giudizio di responsabilità in sede civile, atteso che in tal caso l'imputato non nega la propria responsabilità e accetta una determinata condanna, chiedendone o consentendone l'applicazione, il che sta

univocamente a significare che il medesimo ha ritenuto di non contestare il fatto e la propria responsabilità" (Cass. n. 30328 del 18/12/2017; Cass. n. 3980 del 29/02/2016; Sez. Un. n. 21591 del 2013).

Pertanto, la decisione di patteggiare la pena, in assenza di allegazioni del convenuto in ordine alle motivazioni che lo hanno indotto a effettuare tale scelta, può nel presente giudizio essere considerato un indizio a favore della responsabilità dello stesso nella determinazione dell'evento.

Deve inoltre rilevarsi come elementi di prova c.d. atipici ben possono trarsi dai complessi accertamenti esperiti in sede di indagini penali. Infatti "il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o anche fra altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse, e può quindi trarre elementi di convincimento ed anche attribuire valore di prova esclusiva ad una perizia disposta in sede penale, tanto più se essa sia stata predisposta in relazione ad un giudizio avente ad oggetto una situazione di fatto rilevante in entrambi i processi" (Cass. 16 maggio 2006 n. 11426).

Trattandosi peraltro di accertamenti esperiti nell'immediatezza dei fatti da organi accertatori del competente servizio della risultano essere dotate di particolare valenza probatoria.

Tanto premesso, sulla scorta della documentazione scaturente dall'indagine penale sui fatti, depositata in allegato al ricorso dall'Inail, deve ritenersi provato che i convenuti abbiano posto in essere una condotta oggettivamente delittuosa nei confronti di

Ed invero, risulta agli atti e non è contestato che il predetto abbia subito l'infortunio sul posto di lavoro e durante lo svolgimento delle sue mansioni, e che a seguito di essi abbia riportato le lesioni fisiche documentate in atti; d'altro canto, è incontestata la sussistenza del rapporto di lavoro intercorso con la società convenuta, sebbene in assenza di regolarizzazione.

In virtù del predetto rapporto di lavoro, gravavano sul datore di lavoro il generale obbligo di cui all'art. 2087 c.c., nonché gli obblighi di sicurezza di cui al D.lgs. n. 81/08, la cui violazione è stata acclarata dal rapporto redatto dal competente servizio

della (cfr. all. 10 fasc.), con particolare riferimento alla incompletezza del processo di valutazione dei rischi in relazione alla macchina tritacarne coinvolta nell'infortunio, all'assenza di adeguata informazione e formazione per gli utilizzatori della predetta macchina, all'assenza di adeguata informazione e formazione del lavoratore , assunto in nero, sui rischi della propria attività lavorativa e sull'uso dei macchinari in dotazione, peraltro non conformi alle misure di sicurezza.

La giurisprudenza è univoca nel ritenere che, pur non configurando l'art. 2087 c.c. una responsabilità oggettiva, essendo la responsabilità del datore di lavoro collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento, tuttavia, ai fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro, mentre incombe sul lavoratore l'onere della prova dell'esistenza del danno e del nesso di causalità tra l'evento ed il danno, grava sul datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno (Cass. 6 luglio 2002 n. 9856; Cass. – Sez. Lavoro 26 giugno 2004 n. 11932; Cass. 25 agosto 2003 n. 12467).

Sulla scorta delle precedenti considerazioni e delle risultanze istruttorie, può quindi ritenersi acclarata la responsabilità dei convenuti quest'ultimo anche quale RSPP privo dei titoli abilitativi, nonché della società datrice di lavoro che risponde anche ex art. 2049 cc degli illeciti commessi dai propri soci amministratori, nella causazione dell'infortunio occorso a non avendo il datore di lavoro dimostrato di avere adottato tutte le misure organizzative e tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del fatto e ad evitare il danno – sicché ai sensi degli articoli 10 e 11 del d.p.r. n. 1124 del 1965, è legittimata a ripetere, nei confronti di tutti i convenuti, le somme corrisposte all'infortunato.

Il quantum della responsabilità risarcitoria

Passando alla quantificazione del credito, deve rammentarsi che può esercitare il regresso soltanto in relazione alle "indennità liquidate a norma degli artt. 66 e seguenti" (art. 10, cui rinvia pure l'art. 11 dpr 1124/65).

Al fine di stabilire quanto spetta all'Ente assicuratore che agisce in regresso, è necessario precisare che l'infortunio occorso al in data 11/01/2018 è soggetto alla disciplina di cui all'art. 13 D.lgs. n. 38/2000, che ha ampliato l'ambito di tutela dell'assicurazione obbligatoria pubblica ricomprendendo nelle poste risarcitorie tutelate dalla copertura assicurativa anche il danno biologico, seppur limitato alla lesione dell'integrità psicofisica senza considerare le altre voci di danno esistenziale, alla vita di relazione e al danno morale.

La percentuale della lesione viene determinata in base ad una duplice tabella delle menomazioni e delle lesioni approvata con decreto ministeriale. ha pertanto astrattamente diritto ad essere rimborsato di tutte le voci di indennizzo erogate all'infortunato a norma dell'art. 66 T.U. n. 1124/1965 (indennità per inabilità temporanea assoluta, valore capitale della rendita e ratei pagati nella duplice voce di indennizzo erogata a norma dell'art. 13 lett. a) e b) D.Lgs. n. 38/2000, spese effettivamente sostenute).

Inoltre, poiché l'azione di regresso esercitata per il recupero delle prestazioni erogate all'esito dell'infortunio è assimilabile ad un'azione di risarcimento danni promossa dall'infortunato, il diritto può essere esercitato entro i limiti del complessivo danno civilistico, secondo il criterio della comparazione per poste omogenee.

Venendo al caso concreto, ha richiesto la condanna dei resistenti alla corresponsione, in via solidale, dell'importo complessivo di Euro 586.707,37, di cui Euro 27.247,22 per inabilità temporanea, spese mediche e varie, Euro 40.289,78 per ratei di Rendita corrisposti, Euro 519.002,88 per valore capitale ed Euro 167,49 per interessi calcolati al 13.11.2020.

Preliminarmente, vanno respinti i rilievi dei convenuti in ordine all'effettivo pagamento da parte delle indennità corrisposte a per l'infortunio in questione, avendo fornito adeguata prova documentale dell'intervenuto pagamento a mezzo di successivi accrediti su libretto postale del lavoratore infortunato (v. all.ti alle note di trattazione scritta del 11/3/2022: 1) che indica l'iban del libretto postale sul quale effettuare i

pagamenti dell'ITA 2) Modulo accredito rendita firmato dall'infortunato 3) Archivio dei pagamenti sul libretto postale indicato dal lavoratore 4) Archivio pagamenti ITA). Detta produzione documentale appare sufficiente ai fini probatori, atteso che i convenuti si sono limitati ad una contestazione generica, e dunque irrilevante, della predetta documentazione.

Passando alla concreta determinazione del quantum risarcitorio, occorre rilevare che l'esperita CTU, svolta dal dopo avere eseguito la diagnosi delle patologie derivanti al lavoratore dall'infortunio per cui è causa, ha acclarato che il periziato ha riportato, quale conseguenza dell'infortunio, un danno biologico da invalidità permanente nella misura del 55%, nonché un periodo di inabilità temporanea assoluta (ITA) di giorni 35 (trentacinque), un periodo di inabilità temporanea parziale (ITP) al 75% di giorni 50 (cinquanta), un periodo di ITP al 50% di giorni 50 (cinquanta) ed un periodo di ITP al 25% di ulteriori giorni 97 (novantasette).

Le conclusioni esposte dal CTU nell'elaborato peritale sono pienamente condivisibili in quanto formulate all'esito di indagini correttamente eseguite ed immuni da profili di censurabilità.

Passando alla individuazione delle voci rimborsabili considerato che nessun rilievo viene mosso dai convenuti e dalla terza chiamata né sul danno biologico permanente, né sull'indennità temporanea e neppure sulla congruità delle spese mediche sostenute dal lavoratore infortunato, ha diritto al rimborso delle somme corrisposte a imputabili alle predette voci, come risultanti dall'attestazione di costo a firma del Direttore e dai prospetti allegati (docc. sub 01 produzione).

Pertanto, i convenuti vanno condannati in solido al pagamento in favore dell' della complessiva somma di € 329.590,43 (oltre interessi e rivalutazione dal 13.11.2020) così ripartita:

- quanto al danno biologico permanente: € 21.804,07 per ratei pagati al 13.11.2020 più € 90,62 a titolo di interessi alla medesima data, ed € 280.543 quale valore capitale della rendita:
 - quanto alla indennità temporanea: € 13.661,10;

• quanto alle protesi: € 13.491,64.

Del resto, il recupero risulta pure entro i limiti del complessivo danno biologico liquidabile secondo i criteri della responsabilità civile, atteso che, con riferimento all'infortunio occorso al lavoratore di cui trattasi, secondo le tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, in base all'età del ricorrente all'epoca del sinistro (anni 27) e alla percentuale di invalidità permanente accertata dal CTU (55%), al lavoratore spetterebbe a titolo di risarcimento del danno biologico permanente (in assenza di personalizzazioni) la somma di euro 326.921,00, superiore a quanto liquidato dall' sicché può pretendere la restituzione integrale del costo sostenuto a tale titolo per l'infortunio in questione.

Di converso, va respinta la domanda di rimborso della somma riconosciuta al lavoratore infortunato a titolo di danno patrimoniale, quantificata nell'attestato di credito in € 18.485,71 per ratei pagati al 13.11.2020 ed € 237.851,06 quale valore capitale della rendita.

A prescindere dalla genericità delle conclusioni rassegnate sul punto dal CTU (il quale si è limitato a rilevare che i postumi permanenti determinano una negativa incidenza sulla capacità lavorativa generica e specifica del periziato, senza però specificare in che misura), deve comunque evidenziarsi l'assenza di precise allegazioni e prove a sostegno della pretesa restitutoria relativa agli importi erogati a titolo di danno patrimoniale.

Se infatti nel sistema indennitario, ispirato al principio solidaristico, il riconoscimento da parte del danno patrimoniale in favore dell'infortunato è automatico una volta superata la soglia percentuale di indennizzabilità (superiore al 16%), l'azione di regresso di cui agli artt. 10 e 11 d.P.R. n. 1124 del 1965, in quanto assimilabile all'azione di risarcimento danni promossa dall'infortunato, è retta dai principi civilistici, sicchè può essere esercitata solo entro i limiti della somma liquidata in sede civile a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, e previo accertamento dell'esistenza e dell'entità di tali danni, in base alle norme del codice civile.

Per consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, l'accertamento di postumi, incidenti con una certa entità sulla capacità lavorativa specifica, non comporta

automaticamente l'obbligo del danneggiante di risarcire il pregiudizio patrimoniale conseguente alla riduzione della capacità di guadagno derivante dalla diminuzione della predetta capacità e, quindi, di produzione di reddito, occorrendo, invece, ai fini della risarcibilità di un siffatto danno patrimoniale, la concreta dimostrazione che la riduzione della capacità lavorativa si sia tradotta in un effettivo pregiudizio economico (Cass. n. 3290 del 12/02/2013). Ma nel caso di specie siffatto onere di allegazione e prova non appare sufficientemente assolto , che si è limitato a documentare la cessazione (ormai risalente nel tempo) del pregresso rapporto di lavoro fra il , senza però allegare né provare alcunché sull'attuale condizione lavorativa del lavoratore, nonostante ciò fosse nella sua disponibilità, e ha fondato la sussistenza del danno patrimoniale sulla mera presenza dei postumi invalidanti.

Ora, pur avendo la Suprema Corte affermato (cfr. Cass. Sez. III, 4 luglio 2019 n. 17931) che in presenza di un grado di invalidità permanente di una certa rilevanza è ragionevole ritenere che essa avrà inevitabili ripercussioni sul futuro della vita lavorativa della persona, nel caso di specie (come pure nel caso esaminato dalla citata pronuncia) dal ricorso nulla è dato sapere con esattezza circa le attitudini lavorative della vittima e le sue condizioni personali e familiari. Quindi non può ritenersi dimostrato che gli esiti ai quali ha fatto - sia pure genericamente - riferimento il c.t.u. siano davvero in grado di riflettersi negativamente sulla capacità di produzione del reddito da parte del ricorrente.

Quanto all'obiezione dell' che avrebbe indennizzato a titolo di danno patrimoniale la riduzione della capacità lavorativa generica, occorre richiamare il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui "In tema di danno alla persona, la presenza di postumi macropermanenti (nella specie, del 24%) non consente di desumere automaticamente, in via presuntiva, la diminuzione della capacità di produrre reddito della vittima, potendo per altro verso integrare un danno da lesione della capacità lavorativa generica il quale, risolvendosi in una menomazione dell'integrità psico-fisica dell'individuo, è risarcibile in seno alla complessiva liquidazione del danno biologico" (Cass. n. 5865 del 04/03/2021; Cass. Sez. III, 4 luglio 2019 n. 17931).

In definitiva, non può essere ripetuto alcunché di quanto corrisposto a titolo di danno patrimoniale.

Alla luce di quanto prospettato la domanda deve essere parzialmente accolta, con contestuale condanna delle parti convenute – in solido fra loro – al pagamento, nei confronti di della somma di € 329.590,43 di cui € 21.804,07 per ratei di rendita erogati sino al 13.11.2020 più € 90,62 a titolo di interessi alla medesima data, € 280.543,00 per valore capitale della rendita alla data del 13.11.2020, € 13.661,10 a titolo di indennità temporanea e la restante somma per spese mediche, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 13.11.2020 fino all'effettivo saldo.

La domanda di manleva del convenuto nei confronti del terzo chiamato in causa

Va infine respinta la domanda di manleva spiegata dalla società convenuta nei confronti della società assicuratrice, terza chiamata.

La polizza assicurativa stipulata tra le parti, che si riferisce ai lavoratori in regola con gli obblighi di assicurazione di legge, non può infatti ritenersi operativa rispetto all'infortunio per cui è causa.

L'art. 91 della polizza n. 34301064 (all.1), in punto di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, prevede infatti che "L'Assicurazione R.C.O. è efficace a condizione che, al momento del sinistro, l'assicurato sia in regola con gli obblighi di legge". Ed invece, nel caso in esame, al momento dell'infortunio lavorava "in nero" e la successiva regolarizzazione non poteva aveva alcun effetto retroattivo sui rapporti privati fra la società e la compagnia assicuratrice, in relazione ad un'attività lavorativa svolta al di fuori delle previsioni di rischio contemplate dalla polizza.

Le precedenti considerazioni assumono valore assorbente rispetto alle ulteriori eccezioni, relative ai termini della denuncia e ai limiti contrattuali, sollevate da parte della compagnia assicuratrice chiamata in causa.


Spese di lite

Passando alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse vanno compensate per la metà fra e parti convenute in ragione del parziale accoglimento del ricorso, mentre

per la restante metà vanno poste a carico dei convenuti in solido e liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e ss.mm.ii. La società convenuta va inoltre condannata alla refusione delle spese di lite sostenute dalla terza chiamata, secondo il principio della causalità.

P. Q. M.

Il Tribunale di Trapani, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:



Trapani 7 maggio 2024

IL GIUDICE

Dario Porrovecchio